

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE e TERRITORIO	
Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica	pianificazioneterritoriale@regione.fvg.it territorio@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4120 fax + 39 040 377 4110 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

PARERE

N. 014/21

D.D. 26.08.2021

Oggetto:

L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 14.

D.P.Reg. 086/Pres. del 20.03.2008, artt. 12 e 13.

L.R. 3/1999 e s.m.i., artt. 1, 3 e 4.

L.R. 3/2015 e s.m.i., art. 65.

Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli
(COSEF).

Variante n. 1 al Piano territoriale infraregionale
dell'ambito dell'Alto Friuli.

Deliberazione dell'Assemblea consortile n. 8
del 18.12.2020.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Vista e considerata la relazione istruttoria relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

INQUADRAMENTO LEGISLATIVO

Il Piano urbanistico regionale generale (PURG) individua gli "Ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale", denominandoli Zone omogenee D1, i quali trovano definizione e normativa agli artt. 12 e 37 delle NTA del PURG stesso.

L'art. 3, co. 1, della L.R. 3/1999 (*Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale*) attribuisce funzioni di pianificazione territoriale ai Consorzi per lo sviluppo industriale limitatamente agli ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale individuati dagli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali.

L'art. 65, co. 1 e 2, della L.R. 3/2015 conferma che ai Consorzi sono attribuite funzioni di pianificazione territoriale per il perseguimento dei fini istituzionali limitatamente agli ambiti degli agglomerati industriali e che tali funzioni si esplicano attraverso la redazione dei Piani territoriali infraregionali (PTI), previsti dall'art. 14 della L.R. 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).

Il co. 3 del medesimo art. 65 stabilisce che i PTI siano adottati e approvati ai sensi dell'art. 12, co. 1, del D.P.Reg. n. 86/2008 (Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica ai sensi della L.R. 5/2007).

Il co. 1, art. 12 del D.P.Reg. n. 86/2008 stabilisce che i PTI, adottati dall'organo competente, secondo i rispettivi Statuti, siano inviati all'Amministrazione regionale ed ai Comuni territorialmente interessati.

Ai sensi del co. 2 e del co. 6 dell'art. 12 del medesimo D.P.Reg. n. 86/2008 l'accertamento della compatibilità urbanistica del PTI con le indicazioni dello strumento di pianificazione regionale vigente e con gli strumenti urbanistici comunali vigenti, è effettuato di concerto dall'Ente promotore del PTI (in questo caso il Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli - COSEF) e dalla Regione, sentiti gli Enti locali territorialmente interessati (in questo caso i Comuni di Buja, Gemona del Friuli e Osoppo).

Va ricordato che il Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli (COSEF) è nato dalla fusione per incorporazione tra il Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale (incorporante), il Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della Zona Pedemontana Alto Friuli (incorporato) e il Consorzio per la zona industriale Aussa-Corno, attuata in ottemperanza alle nuove disposizioni normative relative alla riforma dei Consorzi di sviluppo industriale introdotte dalla L.R. 3/2015.

INQUADRAMENTO URBANISTICO

Ai fini della valutazione della compatibilità della Variante n. 1 al PTI si evidenzia che il livello regionale di pianificazione territoriale è rappresentato dal Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG), approvato con D.P.G.R. n. 0836/Pres. del 15.09.1978.

Inoltre la compatibilità delle previsioni della Variante n. 1 al PTI va verificata con le previsioni del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica (PRITMML), approvato con D.P.Reg. n. 0300/Pres. del 16.12.2011, che costituisce variante al PURG.

Infine, va richiamato il co. 2 bis dell'art. 14 della L.R. 5/2007 (come introdotto dall'art. 101, co. 1, della L.R. 6/2021), il quale prevede che, qualora il PTI o sua variante interessi beni tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, il Consorzio sia tenuto a provvedere alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici al Piano paesaggistico regionale (PPR) ai sensi dell'art. 57 quater, co. 3, della L.R. 5/2007 e ad acquisire da parte del competente organo periferico del Ministero della Cultura le eventuali valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR.

Va precisato che attualmente l'ambito produttivo di competenza del COSEF risulta più esteso rispetto a quello del precedente Ente competente ante L.R. 3/2015 (Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli - CIPAF) operativo fino al dicembre 2017, e comprende ora, oltre alla Zona industriale Pedemontana Alto Friuli, anche la Zona industriale Udine-Sud (ZIU), la Zona industriale dell'Aussa-Corno (ZIAC), nonché la Zona industriale del Cividalese.

La presente Variante al PTI riguarda però esclusivamente l'ambito di competenza del soppresso Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli, per il quale con D.P.Reg. n. 096/Pres. del 13.05.2015 è stato approvato il Piano territoriale infraregionale (PTI), comprendente aree poste nei territori dei comuni di Buja, Gemona del Friuli e Osoppo.

INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO

L'Assemblea del Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli, con deliberazione n. 8 del 18.12.2020, ha adottato la Variante "parziale" n. 1 al PTI, relativa al comprensorio dell'Alto Friuli, sulla base delle direttive (indirizzi) approvati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio stesso con deliberazione n. 35 del 13.06.2019.

La citata deliberazione assembleare è pervenuta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio in data 04.02.2021, con nota del Consorzio prot. n. 340 del 04.02.2021, ed è stata perfezionata in data 10.03.2021, con nota prot. n. 733 del 10.03.2021.

Successivamente, con nota del Consorzio prot. n. 1390 del 13.05.2021, la documentazione della Variante n. 1 al PTI è stata integrata con il documento denominato "Relazione di adeguamento al Piano Paesaggistico regionale".

Gli elaborati tecnici costituenti la Variante n. 1 al PTI che integrano e sostituiscono quelli dell'originario PTI sono i seguenti:

Allegato 1	Relazione illustrativa;
Allegato 2	Norme di attuazione;
Allegato 3a.1	Piano particellare di esproprio - Elenco catastale delle proprietà - adeguamenti
Allegato 3b.1	Piano particellare di esproprio - Rappresentazione grafica - adeguamenti
Tavola n. 4	Carta dei Vincoli - 1:5000
Tavola n. 5	Zonizzazione - 1:5000
Tavola n. 6	Viabilità e sezioni stradali - varie
Tavola n. 7	Infrastrutture - 1:5000
Tavola n. 8	Tavola degli elementi paesaggistici e ambientali - 1:5000
	Relazione di adeguamento al Piano Paesaggistico regionale
Allegato	Rapporto Preliminare.

Oltre ai suddetti elaborati il COSEF ha trasmesso la seguente documentazione citata negli elaborati di Variante:

- Asseverazione geologica;
- Studio di impatto sulla viabilità (rilievi schemi, rilievi flussi, calcoli capacità rotatoria);
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27.02.2020;
- Deliberazione dell'Assemblea consortile n. 1 del 10.07.2020;
- Rapporto preliminare D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 12 (con due allegati: estratti modifiche azionarie, progetto norma);
- Determinazione consortile n. 1 del 09.12.2020, con allegata relazione istruttoria;
- Decreto del Servizio regionale valutazioni ambientali n. 4093 del 21.10.2020.

AVVIO PROCEDIMENTO E PARERI AI SENSI DEL CO. 2, ART. 12 DEL D.P.REG. N. 086/2008

Il Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica, con nota prot. n. 33025/P del 18.05.2021, ha comunicato al Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli (COSEF) l'avvio del procedimento di cui all'art. 14 della L.R. 5/2007 per l'approvazione della Variante n.1 al PTI dell'ambito dell'Alto Friuli.

Contestualmente, con nota prot. n. 33024/P del 18.05.2021, lo scrivente Servizio ha richiesto ai Comuni interessati dalle previsioni della Variante n. 1 al PTI dell'ambito dell'Alto Friuli, un parere, ai sensi dell'art. 12, co. 2, del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.03.2008.

In merito al suddetto parere in ordine alla compatibilità della Variante al PTI con le indicazioni degli strumenti urbanistici comunali generali, si fa presente che:

- 1) il Comune di Gemona del Friuli ha riscontrato con propria nota prot. 10685 del 09.06.2021 dichiarando che la Variante n. 1 al PTI relativo all'ambito dell'Alto Friuli – COSEF già adottata con Del. dell'A.C. n. 8 del 18.12.2020 è compatibile con gli strumenti urbanistici del Comune di Gemona del Friuli vigenti e/o adottati;
- 2) il Comune di Buja ha riscontrato con propria nota prot. 7645 del 21.07.2021 comunicando che la Giunta comunale, con deliberazione n. 63 del 15.07.2021, ha dato atto che la Variante n. 1 al Piano Territoriale Infraregionale dell'Alto Friuli, adottata con deliberazione n. 8 del 18.12.2020 dall'Assemblea dei Soci del COSEF, è compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico comunale di Buja;
- 3) il Comune di Osoppo ha riscontrato con propria nota prot. 4853 del 16.07.2021, comunicando che la Variante n. 1 del PTI del COSEF è compatibile con il vigente PRGC del Comune di Osoppo, ad eccezione

della modifica n. 21 “Nuova rotatoria sulla S.R. 463 con area Parcheggi di relazione - P5” indicata nell’elaborato progettuale “Allegato 1 - estratti delle modifiche alla zonizzazione”.

Con successiva nota prot. 2131 del 30.07.2021 il COSEF ha trasmesso la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 27.07.2021 che, nel prendere atto dei pareri di compatibilità formalizzati dai Comuni interessati e in particolare di quello espresso, con eccezioni, dal Comune di Osoppo, ha ritenuto opportuno, al fine di realizzare la piena coerenza tra le previsioni di Variante n. 1 al PTI e quelle del PRGC del Comune di Osoppo, proporre lo stralcio dagli elaborati di Variante adottati della modifica n. 21.

Un tanto al fine di ottimizzare le tempistiche di approvazione, nell’ambito dell’attività di accertamento di compatibilità prevista dal co. 2, art. 12 del D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.03.2008, da effettuarsi di concerto dal COSEF (promotore del PTI) e la Regione.

Alla succitata deliberazione è allegato un documento di verifica di sostenibilità tecnica dello stralcio della modifica n. 21 che evidenzia specificatamente che tale azione non altera né compromette l’impianto del sistema di accesso viario e dei parcheggi a supporto del sistema infrastrutturale del comparto dell’Alto Friuli e ciò neppure nei riflessi della più ampia gestione della viabilità regionale di I° livello, demandando a successive valutazioni l’eventuale opportunità del suo inserimento.

Dalla documentazione sopra richiamata si prende quindi atto che:

- le Amministrazioni comunali di Buja e Gemona del Friuli e Osoppo hanno dichiarato la compatibilità delle previsioni della Variante n. 1 al PTI relativo all’ambito dell’Alto Friuli con la rispettiva strumentazione urbanistica generale vigente, ad eccezione della modifica n. 21 “Nuova rotatoria sulla S.R. 463 con area Parcheggi di relazione – P5” indicata nell’elaborato progettuale “Allegato 1 – estratti delle modifiche alla zonizzazione”, ricadente nel territorio del Comune di Osoppo;
- il COSEF, con deliberazione del CdA n. 50/2021, ha espresso la volontà di stralciare dai contenuti della Variante n. 1 al PTI la “modifica azzonativa n. 21”, nell’ambito della procedura di armonizzazione da effettuarsi di concerto tra l’Ente stesso e la Regione ai sensi dell’art. 12, co. 2, del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.03.2008.

ASPETTI GEOLOGICI E DI INVARIANZA IDRAULICA

Alla documentazione è allegata una dichiarazione della progettista della Variante con la quale, richiamato il parere reso dal Servizio geologico regionale prot. ALP6/33248-UD/PG/V del 23.10.2006, si attesta che le modifiche introdotte dalla Variante n. 1 al PTI sono compatibili con le condizioni geologiche, geomorfologiche e idrologiche del territorio.

Inoltre nella deliberazione di adozione della Variante si dà atto di aver dato specifico adempimento alle verifiche di cui al D.P.Reg. n. 083/Pres. del 27.03.2018 “Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica di cui all’art. 14, co. 1, lett. k) della LR 29 aprile 2015, n. 11” con l’asseverazione di non significatività ai fini dell’invarianza idraulica ai sensi dell’art. 5, co. 3, del Regolamento sopra citato.

VALUTAZIONE D’INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA) E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Per quanto riguarda la procedura di Valutazione di incidenza ambientale si dà atto che il Rapporto preliminare relativo alla Variante n. 1 al PTI contiene un’asseverazione a firma della progettista, che attesta che nell’ambito consortile dell’Alto Friuli non sono presenti aree vincolate di livello comunitario (S.I.C.) o Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e che le aree più prossime, aventi tale classificazione, sono la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT3320015 “Valle del medio Tagliamento” a una distanza minima di 87 m dal perimetro di PTI e la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) “Torbiere di Casasola e Andreuzza” (IT3320021) che si colloca ad una distanza minima di circa 1890 m misurata dal confine del depuratore consortile incorporato nel perimetro di PTI per effetto della presente Variante.

Inoltre, viene dichiarato che le modifiche introdotte dalla Variante n. 1 al PTI dell’Alto Friuli non interessano e non hanno incidenza sui siti Rete Natura 2000 sopra richiamati e che pertanto non si ritiene necessaria l’attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357 del 08.09.1997, art. 5, sostituito dal D.P.R. 12.03.2003 n. 120, art. 6.

Si evidenzia che con decreto del Dirigente del Servizio regionale valutazioni ambientali n. 4093/AMB del 21.10.2020 si è stabilito che la Variante n. 1 al PTI dell'Alto Friuli del COSEF non produce effetti significativi sul sito Natura 2000 ZSC IT3320015 "Valle del medio Tagliamento" e non deve essere assoggettata alla procedura di valutazione di incidenza.

A riguardo della procedura di VAS, si prende atto che la deliberazione di adozione n. 8/2020 specifica che è stata espletata la Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 da parte dell'Autorità competente, secondo il percorso riportato nella deliberazione stessa.

ESAME ISTRUTTORIO PER L'ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITA' URBANISTICA

Va premesso che la presente Variante n. 1 al PTI del COSEF costituisce un adeguamento "parziale" del PTI dell'ambito dell'agglomerato industriale di interesse regionale denominato "Alto Friuli", localizzato nei comuni di Buja, Gemona del Friuli e Osoppo, nelle more della predisposizione di un PTI riferito all'intero ambito territoriale di competenza del COSEF, come stabilito dalla L.R. 3/2015.

In merito alla possibilità esercitata dal Consorzio di procedere con Varianti "parziali" al PTI, si richiama la nota dello scrivente Servizio prot. n. 45331 del 12.07.2018.

CONTENUTI DELLA VARIANTE n. 1 AL PTI – AMBITO ALTO FRIULI

La Variante n. 1 è stata predisposta in attuazione degli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con deliberazione n. 35 del 13.06.2019, assunti in relazione alle mutate esigenze di miglioramento nella (nuova) gestione del comparto D1 da parte del COSEF, come perimetrato dall'Assemblea dei Soci del dicembre 2018, che si possono riportare come così sintetizzato:

- Revisione dell'assetto viabilistico, in linea con le determinazioni assunte dal CdA del COSEF n. 60/2018, con ripristino funzionale della rete viabilistica interna all'ambito consortile dell'Alto Friuli e delle connessioni con la viabilità territoriale esterna, con la previsione/modifica di alcune rotonde;
- Riorganizzazione della sosta veicolare interna, con l'individuazione in incremento di specifiche aree parcheggi per le autovetture e i mezzi pesanti;
- Riduzione delle superfici produttive in favore di superfici a verde di varia natura (verde pubblico e prati stabili);
- Ampliamento in termini di superficie dello scalo ferroviario consortile per connotare la Zona industriale dell'Alto Friuli quale importante terminale pubblico;
- Verifica del dimensionamento delle superfici produttive tenuto conto della situazione esistente ed avuto riguardo delle esigenze-aspettative espresse dagli Insedati;
- Riassetto dell'ambito nord, per gli effetti della rifunzionalizzazione di cui ai precedenti indirizzi, mediante conferma degli elementi naturalistico-paesaggistici esistenti da mantenere ed individuazione di nuove aree a verde, da incrementare significativamente rispetto l'attuale superficie;
- Individuazione, nell'ambito nord, di porzioni di aree atte a concorrere al soddisfacimento (e/o compensazione) dello standard di verde dei lotti produttivi (nei casi in cui non fosse reperibile all'interno dei medesimi) e pertanto destinate ad accogliere interventi di riqualificazione ambientale e/o paesaggistica anche con funzione generale di mitigazione;
- Individuazione, con incremento, di specifiche aree da destinare a parcheggi per la sosta delle autovetture e dei mezzi pesanti compresa l'indicazione di reperire, nella variante, idonee superfici funzionali allo scalo ferroviario;
- Adeguamenti-aggiornamenti derivanti da necessità gestionali emerse successivamente all'approvazione del PTI (es. revisione della morfologia dei lotti produttivi in conseguenza dei nuovi assetti proprietari);
- Verifica di coerenza della "variante al PTI vigente" con i Piani regolatori comunali interessati in aderenza alla deliberazione assembleare n. 15/2018 avente ad oggetto "Perimetrazione zona "D1" COSEF - deliberazioni inerenti e conseguenti" e coordinamento della "variante al PTI vigente" al "quadro territoriale unitario";
- modifiche alle Norme tecniche di attuazione finalizzate a fornire risposta ad esigenze di efficientamento gestionale-operativo per le tematiche ambientali in tema di sicurezza idraulica e tutela del suolo, salvaguardia delle risorse idriche, emissioni in atmosfera, olfattive, acustiche e luminose, gestione dei residui e dei prodotti di lavorazione, risparmio energetico, prescrizioni geologiche, criteri ed indicazioni

relativi al contesto territoriale in cui è situato il lotto produttivo, verde pubblico e di connettivo, viabilità ciclopedonale.

La Variante n. 1 al PTI quindi, secondo le indicazioni sopra riportate, conferma nel complesso la struttura del PTI vigente per l'ambito dell'agglomerato industriale di interesse regionale Alto Friuli, ma ne riorganizza in particolare i contenuti di assetto viabilistico e azzonativo per dare risposta alle criticità evidenziate e alle nuove esigenze individuate nel corso di applicazione del vigente PTI. Oltre a ciò provvede a una "omogeneizzazione" dei contenuti a quelli del PTI COSEF della ZIU in particolare per quanto riguarda gli aspetti normativi.

Inoltre la Variante recepisce le modifiche introdotte dai successivi aggiornamenti dei Piani Regolatori Generali Comunali, aventi effetto sulla zona D1 (avvenute dopo il 2015, anno di approvazione del PTI ex CIPAF), opera quindi un "riallineamento" delle nuove previsioni azzonative e normative del PTI, rispetto ai quadri pianificatori dei Comuni di Osoppo, Buja e Gemona del Friuli.

In merito alla revisione dell'assetto viabilistico del comprensorio Alto Friuli va dato atto che le previsioni infrastrutturali trovano supporto nello "Studio di impatto sulla viabilità", che pur non essendo espressamente richiesto dalle disposizioni della L.R. 5/2007 è stato elaborato a cura del COSEF e che, in base alle disposizioni del co. 2 dell'art. 3 delle NTA del PTI, è considerato parte integrante e sostanziale della Variante.

Prendendo a riferimento i tronchi stradali di primo livello (SR 463, A23 e SS 13) del PRITMML, potenzialmente coinvolti dalla Variante n. 1 al PTI, lo Studio evidenzia che in base alle scelte insediative della Variante, che prevedono una riduzione delle aree destinabili ad insediamenti produttivi, deriva una significativa contrazione dei potenziali incrementi di traffico su strada rispetto al PTI vigente: in particolare, l'incremento del trasporto su ferrovia sottende una trasformazione che senz'altro riduce gli impatti sulla rete stradale.

Inoltre lo Studio evidenzia che i provvedimenti infrastrutturali previsti sono finalizzati a promuovere un miglior disegno di completamento e ristrutturazione della dotazione esistente, anche nel rispetto degli obiettivi del PRITMML, e che alla luce degli attuali livelli di funzionamento della rete viaria, tale scenario appare sostenibile anche nei confronti degli auspicati livelli di servizio sulla rete regionale di primo livello.

Si prende pertanto atto delle conclusioni dello Studio di impatto sulla viabilità predisposto dal COSEF a supporto delle scelte di tipo infrastrutturale previste dalla Variante.

CONTENUTI PROGRAMMATICI ED ESPROPRI PREVISTI

Si prende atto che nella documentazione di Variante è contenuta specifica evidenza del Programma delle fasi e dei tempi di realizzazione con fattori di costo degli interventi, previsto dalla lett. e), co. 1, art. 13 del D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.03.2008.

In particolare nel cap. 8 della Relazione illustrativa "Programma delle fasi e tempi di realizzazione dei principali interventi previsti dalla variante e relativi fattori di costo" viene dato conto che l'attuazione dei principali interventi previsti dalla Variante trova nel Piano industriale del Consorzio corrispondente sostegno finanziario. Più in particolare nella apposita Tabella è stato riassunto l'elenco degli interventi, fasi e tempistiche realizzative, relativi costi e riferimenti documentali propri del Consorzio.

Inoltre fanno parte della documentazione gli elaborati denominati: elab. 3a.1 "Piano particellare di esproprio - Elenco catastale delle proprietà - adeguamenti" e tav. 3b.1 "Piano particellare di esproprio - Rappresentazione grafica - adeguamenti" che riguardano i punti di modifica azzonativa della presente Variante n. 1 al PTI (n.ri da 1 a 3; da 5 a 10; da 12 a 14; 16, 18, 20, 21, 24; da 27 a 31), che attengono agli immobili da espropriare per l'esecuzione del Piano, che sono stati aggiornati sulla base delle modifiche e/o nuove previsioni della Variante n. 1.

Va rilevato che il termine di 10 anni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, co. 3 e 7, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., dell'art. 12, co. 7, del D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.03.2008 e dell'art. 3, co. 1, della L.R. 12/2008 e s.m.i., dalla data dell'approvazione del PTI (D.P.Reg. n. 096/Pres. del 13.05.2015) è tutt'ora efficace e pertanto le

modifiche introdotte dalla Variante n. 1 in argomento introducono nuovi vincoli espropriativi, ma non determinano un rinnovo del vincolo sulle aree già dichiarate espropriabili dal sopra citato decreto.

COERENZA TRA LE PREVISIONI DELLA VARIANTE N. 1 AL PTI, IL PURG E IL PRITMML

Per quanto riguarda le modifiche al PTI introdotte dalla Variante, va evidenziato il carattere sostanzialmente gestionale e la loro limitata rilevanza per quanto riguarda sia la Zonizzazione che le Norme tecniche di attuazione, come illustrato al precedente cap. "Contenuti della Variante n. 1 al PTI".

Un tanto constatato non si rilevano elementi di contrasto con le previsioni del Piano urbanistico regionale generale (PURG).

In merito alla verifica di compatibilità con il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica (PRITMML), si prende atto delle valutazioni dello "Studio di impatto sulla viabilità" sopra richiamato e, posto che le modifiche che riguardano le aree per la logistica risultano coerenti con le previsioni del PRITMML che individua nell'ambito Alto Friuli un "Nodo ferroviario merci", si può ritenere in generale che le previsioni della Variante n. 1 al PTI siano compatibili con il PRITMML.

COERENZA TRA LE PREVISIONI DELLA VARIANTE N. 1 AL PTI E IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Posto che la Variante n. 1 al PTI interessa beni paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004, va evidenziato che la stessa è stata adottata successivamente all'approvazione del Piano paesaggistico regionale (PPR), divenuto efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione sul n° S.O. n. 25 del 09.05.2018 al BUR n. 19 del 09.05.2018.

Pertanto, in base al co. 4 dell'art. 9 delle NTA del PPR stesso, le prescrizioni d'uso definite dalla disciplina di cui alla Parte statutaria non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti e sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione territoriale o di programmazione.

Per quanto riguarda i beni paesaggistici di cui alla Parte III del D.Lgs. 42/2004, come riconosciuti dal Piano paesaggistico regionale, si evidenzia che la documentazione di Variante al PTI contiene la "Relazione di adeguamento al Piano paesaggistico regionale" e che tale documento è stato trasmesso, a cura dello scrivente Servizio, congiuntamente agli elaborati di Variante, al Ministero della Cultura - Segretariato regionale per il Friuli Venezia Giulia e Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia con nota prot. n. 33023/P del 18.05.2021, come da combinato disposto dell'art. 14 delle NTA del PPR e dell'art. 14 della L.R. 5/2007.

A tal riguardo va rilevato che, pur essendo l'adozione della Variante n. 1 al PTI, anteriore all'entrata in vigore dell'art. 101 della L.R. 6/2021 (che ha integrato l'art. 14 della L.R. 5/2007), in considerazione che gli strumenti urbanistici dei Comuni interessati non risultano conformati alle disposizioni del PPR, per interpretazione precauzionale delle indicazioni dell'art. 14 delle NTA del PPR, il Consorzio ha redatto una Relazione di adeguamento al PPR, secondo i contenuti indicati ai sensi dell'art. 57 quater, co. 3, della L.R. 5/2007.

Si dà atto pertanto che la Variante n. 1 al PTI contiene idonea documentazione finalizzata a valutarne la coerenza con le disposizioni della parte statutaria del PPR e quindi si pone in coerenza sostanziale con il percorso procedurale previsto dal co. 2 bis, art. 14 della L.R. 5/2007.

Tale articolo stabilisce che, qualora il PTI o sua variante interessi beni tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, il Consorzio provveda alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici al PPR ai sensi dell'art. 57 quater, co. 3, della L.R. 5/2007 e, prima dell'adozione, ne dia comunicazione al competente organo periferico del Ministero della Cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR. Va peraltro evidenziato che in data 16.08.2021 risultano scaduti i termini di 90 giorni entro i quali il Ministero della Cultura era tenuto ad esprimersi ai sensi del co. 8 dell'art. 14 delle NTA del PPR.

Entrando nel merito della attività di adeguamento al PPR si rileva che la "Relazione di adeguamento al Piano paesaggistico regionale" evidenzia che il PTI, nella sua versione vigente, non interseca aree sottoposte a

vincolo paesaggistico, mentre la Variante n. 1, per gli effetti dell'obiettivo di rifunzionalizzazione della rete viaria, ha richiesto la modifica di alcuni punti del perimetro di PTI mediante l'incorporazione di modeste superfici, che sono funzionali alle riorganizzazioni a rotatoria dei nodi di intersezione con la S.P. 49 bis e la S.R. 463.

In particolare la modifica azzonativa n. 29, riportata nella Relazione illustrativa, che prevede la realizzazione di un accesso dalla S.P. 49 bis nella terminazione sud-est del comparto industriale, ha richiesto la rettifica minimale del perimetro della zona D1 per incorporare la nuova rotatoria di previsione che interseca la fascia di vincolo di 150 m dal Rio Gelato (ex D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett. c – iscritto nell'elenchi R.D. 1775/1933 con il n. 401) per una porzione minimale pari a ca. 400 mq, che nel punto di maggior profondità non raggiunge i 9 m.

Nella zonizzazione di variante al PTI si prevedono, per l'area d'intersezione vincolata, le destinazioni d'uso "Verde pubblico attrezzato e di connettivo" e "Viabilità di supporto strutturale", che corrispondono alle aree classificate dal PRGC vigente del Comune di Buja come "Viabilità e trasporti" e "Aree in salvaguardia per la realizzazione del collegamento stradale Cimpello-Gemona".

In tal senso la Variante, pur operando un'incorporazione di superficie che assume la classificazione di zona D1 di PURG, nella zonizzazione del PTI, di fatto, conferma le destinazioni d'uso già assegnate dal PRGC.

Nella Relazione di adeguamento al PPR, pur in considerazione della marginalità della previsione rispetto al bene paesaggistico, è stata predisposta una verifica puntuale della coerenza delle azioni di Variante rispetto agli obiettivi statuari e gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni d'uso relativi al bene paesaggistico interessato (L.R. 5/2007, art. 57 quater, co. 3, lett. a) e b) e art. 23 delle NTA del PPR (Fiumi e corsi d'acqua)).

Dalla stessa Relazione si evince quindi che le previsioni della Variante n. 1 al PTI risultano coerenti con le disposizioni della parte statutaria del PPR, in particolare per quanto riguarda l'art. 23 delle Norme di Attuazione.

Inoltre la Relazione dà conto della rispondenza delle previsioni del PTI agli obiettivi di qualità del PPR (L.R. 5/2007, art. 57 quater, co. 3, lett. a) con la finalità di dimostrare che le stesse non possono in ogni caso pregiudicare la futura e sostanziale attuazione degli adempimenti richiesti dal PPR, in sede di conformazione da parte dei Comuni coinvolti.

COERENZA TRA LE PREVISIONI DELLA VARIANTE N. 1 E GLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI

Come evidenziato precedentemente, a riguardo dei contenuti della presente Variante n. 1 al PTI dell'ambito dell'Alto Friuli si è potuto accertare che le modifiche introdotte sono compatibili con l'assetto azzonativo e l'apparato normativo dei rispettivi strumenti urbanistici comunali come attestato dai Comuni di Gemona del Friuli e Buja.

Mentre è stata accertata la compatibilità tra le previsioni della Variante n. 1 al PTI e quelle dello strumento urbanistico generale comunale per quanto riguarda il Comune di Osoppo ad eccezione della modifica azzonativa n. 21 che non risulta compatibile.

DETERMINAZIONI CONCLUSIVE

Per quanto espresso al capitolo "Esame istruttorio per l'accertamento della compatibilità urbanistica" del presente documento, si ritiene sussista la compatibilità tra le previsioni della Variante n. 1 al PTI in argomento e le indicazioni degli strumenti di pianificazione di livello regionale.

In merito alla coerenza tra le previsioni della Variante n. 1 al PTI dell'ambito Alto Friuli e le disposizioni del PPR, si prende atto della verifica di coerenza tra previsioni della Variante e disposizioni della Parte statutaria del PPR esplicitata nel documento "Relazione di adeguamento al PPR".

Tale documentazione della Variante è stata trasmessa al Ministero della Cultura - Segretariato regionale per il Friuli Venezia Giulia e Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia con nota dello scrivente Servizio n. 33023/P del 18.05.2021, ai sensi del co. 8 dell'art. 14 delle NTA del PPR, e i termini

previsti per l'espressione del richiesto parere risultano superati e pertanto si può constatare il rispetto delle disposizioni di cui al co. 2 bis dell'art. 14 della L.R. 5/2007.

In merito alla compatibilità della Variante con gli strumenti urbanistici dei Comuni di Buja, Gemona del Friuli e Osoppo si richiamano le rispettive attestazioni di compatibilità, con l'eccezione evidenziata dal Comune di Osoppo.

Si ritiene pertanto, per quanto espresso e argomentato nella presente istruttoria, che le previsioni della Variante n. 1 al PTI dell'ambito Alto Friuli, adottata con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 8 del 18.12.2020, per le zone industriali dei Comuni di Buja, Gemona del Friuli e Osoppo possano considerarsi compatibili con gli strumenti urbanistici dei Comuni territorialmente interessati ad eccezione della modifica azzonativa indicata quale "punto n. 21" nell'elaborato "Relazione illustrativa" della Variante.

Sulla base della deliberazione del CdA del COSEF n. 50 del 27.07.2021, delle considerazioni e delle argomentazioni fin qui svolte, nonché dell'attività di accertamento della compatibilità della Variante n. 1 al PTI e i Piani regolatori generali comunali, svolta come previsto dal co. 2 dell'art. 12 del D.P.Reg. n. 86/2008, di concerto dagli uffici del COSEF e dallo scrivente Servizio e conclusasi in data 24.08.2021,

ESPRIME IL PARERE

in ordine alla Variante n. 1 al Piano territoriale infraregionale relativo all'ambito dell'Alto Friuli, adottata dal Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 8 del 18.12.2020, che:

- 1) *la Variante n. 1 al Piano territoriale infraregionale dell'ambito dell'Alto Friuli sia meritevole di approvazione da parte del Presidente della Regione, ad eccezione della modifica azzonativa indicata quale "punto n. 21" nell'elaborato "Relazione illustrativa" della Variante stessa;*
- 2) *conseguentemente tutti i contenuti (grafici e normativi) riferibili alla modifica n. 21 suddetta sono da considerare stralciati dalla presente Variante n. 1 al PTI e conseguentemente non costituiscono alcun effetto urbanistico confermando per le aree coinvolte le previsioni del PTI vigente*

Va rilevato che il termine di 10 anni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, co. 3 e 7, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., dell'art. 12, co. 7, del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.03.2008 e dell'art. 3, co. 1, della L.R. 12/2008 e s.m.i., dalla data dell'approvazione del PTI (D.P.Reg. n. 096/Pres. del 13.05.2015) è tutt'ora efficace e pertanto le modifiche introdotte dalla Variante n. 1 in argomento introducono nuovi vincoli espropriativi, ma non determinano un rinnovo del vincolo sulle aree già dichiarate espropriabili dal sopra citato decreto.

Il decreto di approvazione del Presidente della Regione determina in dieci anni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, commi 3 e 7, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., dell'art. 12, co. 7, del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 086/Pres. dd. 20.03.2008, dell'art. 3, co. 1, della L.R. 12/2008 e dell'art. 65, co. 2, della L.R. 3/2015, il termine di efficacia del Piano territoriale infraregionale in argomento ai fini espropriativi delle aree e degli immobili individuati negli elaborati 3a.1 "Piano particellare di esproprio - Elenco catastale delle proprietà - adeguamenti" e 3b.1 "Piano particellare di esproprio - Rappresentazione grafica - adeguamenti".

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
F.to dott.ssa Maria Pia Turinetti di Priero

VISTO: IL PRESIDENTE